

COMUNE DI BOBBIO PELLICE
Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO

FIERA D' AUTUNNO

**“FESTA DELLA CALA’ E SAGRA DEI PRODOTTI
LOCALI”**



COMUNE DI BOBBIO PELLICE
Pubblicato all' Albo Pretorio on-line
dal 27/12/2018 al 11/01/2019
Ripubblicato
dal 23/01/2019 al 07/02/2019

il Messo Comunale
Claudio BENECH

TITOLO I
DENOMINAZIONE ED ISTITUZIONE DELLA FIERA

Art. 1
Denominazione e finalità

Il Comune di Bobbio Pellice organizza ed autorizza la Fiera Locale d'autunno denominata "Festa della Calà e sagra dei prodotti locali", con l'intento di far conoscere le produzioni locali alimentari e non alimentari, le attività lavorative e le tecnologie legate alla vita di montagna promuovendo il turismo, le associazioni e il volontariato.

Art. 2
Istituzione e tipologia

Fiera locale destinata in parte al commercio in genere e parte destinata ad area espositiva e vendita prodotti agricoli, industriali, artigianali e zootecnici inerenti l'agricoltura, la montagna e la valorizzazione del territorio, ovvero manifestazione di natura complessa afferente in parte al regime giuridico di cui alla Legge Regionale 28.11.2008, n° 31 e le sue disposizioni attuative, in parte alla disciplina del commercio su aree pubbliche D.Lgs 30.03.1998, n° 114 e L.R. 12.11.1999, n° 28 e in parte alla disciplina delle vendite occasionali su area pubblica ai sensi degli articoli 11bis, 11ter, 11 quater e 11 quinquies della L.R. 12.11.1999, n° 28 e alla D.G.R. 11.05.2018 n. 12-6830.

TITOLO II
INDIVIDUAZIONE E REGOLAMENTAZIONE AREA COMMERCIALE
PER OPERATORI DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA
(D.lgs. 114/1998 e L.R. 28/1999)

Art. 3

Localizzazione, periodo ed orario di attività

Lo spazio fieristico viene individuato nelle seguenti vie pubbliche:

P.zza Caduti per la Libertà, Via Fonte della Salute e Via Maestra angolo Via Pellice .

La data di svolgimento della fiera viene individuata nella **quarta domenica di ottobre** di ogni anno dalle ore **8:00** alle ore **18:00**.

Entro le ore **7:30**, gli operatori commerciali autorizzati, devono aver installato il proprio banco/auto negozio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato.

Non è consentito liberare il posteggio prima delle ore **18:00**, fatto salvo in caso di gravi intemperie o di comprovata necessità, nel qual caso l'operatore dovrà comunicare la volontà di andar via al personale incaricato a vigilare sulla fiera e gli operatori commerciali sono tenuti a facilitare il transito di sgombero.

Entro le ore **19:00** tutti gli operatori devono aver liberato l'intera area della fiera e pulito il proprio posteggio assegnato.

Art. 4

Sospensione e trasferimento temporaneo

La fiera può essere temporaneamente sospesa o trasferita per motivi di carattere igienico sanitario, di sicurezza, di pubblico interesse di viabilità o di gravi calamità naturali.

Il Comune emette apposita ordinanza contenente le motivazioni di presupposto e le modalità della sospensione o del trasferimento.

Art. 5

Posti disponibili, dimensioni dei posteggi e caratteristiche dei banchi di vendita

I posti disponibili sull'area individuata dall'art. 3 sono segnati in apposita planimetria particolareggiata che si allega al presente regolamento e dalla quale si evidenziano:

- a) l'ampiezza complessiva dell'area destinata al commercio di generi vari individuata in **P.zza Caduti per la Libertà e via Fonte della salute** con n° **42** posti
- b) le ampiezze delle aree destinate in via esclusiva agli operatori con autorizzazione per il commercio su aree pubbliche per la somministrazione di alimenti e bevande individuate in **Via Fonte della salute e Via Maestra angolo Via Pellice** con n° **2** posti

- c) la superficie dei posteggi nonché il numero progressivo, l'esatta collocazione ed articolazione dei generi elencati nei punti precedenti.

Le merci devono essere esposte sui banchi di vendita aventi l'altezza minima dal suolo di cm. 80 ed il tendone a copertura del banco deve avere un'altezza massima dal suolo di cm. 300; i banchi dei generi alimentari devono rispondere alle caratteristiche strutturali ed igieniche previste dalle norme di legge.

Deve essere sempre garantito il passaggio di pronto soccorso e di emergenza.

Art. 6

Circolazione pedonale e veicolare

Nel giorno della fiera, dalle ore **7:00** alle ore **19:00**, è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata alla fiera, ad eccezione dei mezzi di vigilanza, di pronto soccorso e di emergenza e degli operatori commerciali ed espositori.

E' vietata altresì la sosta nei tratti liberi da installazione di vendita.

I veicoli per il trasporto della merce e di altro materiale in uso agli operatori commerciali autorizzati, possono sostare sull'area della fiera, purché nel posteggio loro assegnato.

Art. 7

Ruolino della fiera

Presso gli uffici comunali deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, l'originale della planimetria della fiera con l'indicazione dei posteggi, nonché l'originale della pianta organica (ruolino della fiera), contenete l'indicazione degli estremi dell'assegnazione dell'area, della superficie assegnata e della data di scadenza.

Art. 8

Modalità e divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita

Gli operatori hanno l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato.

Non occupare spazi non assegnati o ampliare il proprio spazio già assegnato.

Al termine delle operazioni di vendita, gli operatori devono raccogliere i rifiuti, chiuderli ermeticamente in sacchetti a perdere e depositarli negli appositi contenitori.

L'operatore, commerciale o assimilato, è soggetto all'obbligo dell'esposizione dei prezzi ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 114/98.

E' fatto divieto di usare qualsiasi apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni.

Il posteggio non deve restare incustodito.

Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

Art. 9

Occupazione ed utilizzo del posteggio

I titolari di concessione dodecennale, rilasciata a seguito di bando pubblico, possono occupare con le loro attrezzature esclusivamente il posteggio loro assegnato entro e non oltre le ore **7:30**.

Ad ogni titolare di concessione e autorizzazione di tipo A sarà assegnato un solo posteggio.

Il posteggio non è cedibile salvo che con il trasferimento dell'azienda o del ramo d'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa con voltura di entrambi gli atti al subentrante.

L'operatore dovrà presentarsi alla fiera munito di:

- Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche tipo A in originale rilasciata dal Comune di Bobbio Pellice.
- V.A.R.A. regolarmente vidimato e aggiornato
- Documento d'identità

Gli operatori sprovvisti di ricevuta di versamento della tassa di occupazione suolo pubblico non saranno ammessi alla fiera se non dopo aver effettuato il pagamento in contanti della somma dovuta più le spese di rimborso stampati.

La predetta somma sarà rimborsata previa presentazione dell'originale della ricevuta di versamento pagata precedentemente.

È ammessa la sostituzione nell'attività da parte di famigliari coadiuvanti o dipendenti a condizione che essi siano muniti della concessione/autorizzazione in originale, nonché dell'attrezzatura, del veicolo, dei libri e/o del registratore fiscali del titolare. Inoltre è consentito farsi sostituire a titolo temporaneo ed eccezionale da altri soggetti che devono essere muniti di valido atto di delega comprovante il titolo alla sostituzione.

Diversamente non sarà consentito il posizionamento e varrà come assenza ingiustificata

Art. 10

Assegnazione dei posteggi liberi o comunque non assegnati

I titolari della concessione di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente art. 9 comma 1 non possono più accedere alle operazioni della fiera e sono considerati assenti.

Gli operatori che si presentano allo svolgersi delle operazioni di spunta devono presentare comunicazione d'intento a partecipare alla fiera allegando l'originale dell'autorizzazione con la quale intendono partecipare, il V.A.R.A. e copia della visura camerale nella quale si evince la data di inizio attività.

I posteggi non occupati, sono assegnati secondo l'ordine di graduatoria, comunque entro e non oltre le ore **8:30** in base ai seguenti criteri:

- a) maggior numero di presenze acquisite sulla fiera
- b) maggiore anzianità nell'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini della partecipazione così come risultante dal registro delle imprese, già registro ditte;
- c) maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita

Art. 11

Obblighi degli operatori

1. Gli operatori che partecipano a qualsiasi titolo alla FIERA devono:

- a) provvedere a propria cura alle operazioni di carico, sistemazione e scarico della merce;
- b) rispondere personalmente e a tutti gli effetti della provenienza ed autenticità delle merci poste in vendita;
- c) rispettare gli orari della FIERA;
- d) osservare, per ragioni di uniformità, l'allineamento del fronte vendita;
- e) non lasciare il posteggio incustodito;
- f) esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza sull'area mercatale, la concessione/autorizzazione del posteggio originale, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi dovuti al Comune, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, per l'espletamento dei loro compiti istituzionali;
- g) attenersi a tutte le norme di legge che regolano il commercio, nonché alle disposizioni del presente Regolamento ed alle ulteriori disposizioni che il Comune riterrà di impartire per il migliore funzionamento della fiera
- h) rispondere in proprio degli eventuali danni arrecati a terzi in seguito all'esercizio dell'attività autorizzata;
- i) occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico e per la sicurezza devono essere lasciati liberi da ogni ingombro;
- j) assumersi tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività;
- k) indicare in cartellini appositi il prezzo delle merci esposte in vendita, scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti;
- l) porre in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico.

2. In caso di assenze per malattia:

- a) il certificato medico dovrà essere presentato entro e non oltre i 2 gg. successivi alla data dell'assenza sulla fiera, pena l'archiviazione senza giustificazione;
- b) il certificato dovrà essere presentato in originale, l'Ufficio ne farà copia conforme e l'originale verrà restituito, in caso di impossibilità lo stesso potrà essere anticipato via e-mail o raccomandata RR.
- c) non saranno giustificati lunghi periodi di malattia se:
 - si presenta il certificato medico posteriormente o giustificativo retroattivo
 - in caso di società commerciali (srl, snc, ecc.)

3. In caso di altre assenze:

- a) le comunicazioni delle assenze presentate posteriormente non saranno accettate;

- b) in caso di assenze non giustificate per n. 3 fiere consecutive sarà immediatamente effettuato avvio di procedimento per revoca della concessione del posteggio e relativa autorizzazione.

4. Per quanto concerne i rifiuti:

- a) I venditori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature, hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato al fine di offrire all'utente un'immagine ordinata e pulita della fiera;
- b) Al termine delle operazioni di vendita e prima dell'abbandono dell'area gli operatori dovranno provvedere alla rimozione completa di rifiuti e il loro trasporto presso l'isola ecologica.

Art. 12

Registro delle assenze degli operatori

La rilevazione delle assenze dei titolari di posteggio è affidata all'Agente di Polizia Locale che ne cura la redazione alla decorrenza del termine stabilito dall'art. 3 del presente regolamento.

Art. 13

Registro delle presenze degli operatori

La rilevazione delle presenze è affidata all'Agente di Polizia Locale e da diritto ad un incremento di un punto nella graduatoria per l'assegnazione dei posteggi per l'anno successivo.

Le presenze accumulate nelle precedenti fiere vengono mantenute con il presente Regolamento.

Art. 14

Revoca concessione

La concessione relativa al posteggio è revocabile in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse od utilità pubblica.

Fatta salva la facoltà del Sindaco di sospendere o revocare in ogni momento, senza oneri per il Comune, la concessione del posteggio e di assegnarne altro in sostituzione, la concessione stessa è dichiarata decaduta per le seguenti cause:

- perdita dei requisiti di cui all'art. 5 del D.lgs. 31/03/1998, n° 114;
- mancato pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico.
- accertato il mancato utilizzo del posteggio da parte di un operatore commerciale, senza giustificato motivo, in ciascun anno solare per un periodo complessivamente superiore a 3 fiere consecutive come chiarito, nel precedente articolo 11 e nei Criteri Regionali

Art. 15
Rinuncia del posteggio

In caso di rinuncia del posteggio il titolare della concessione dodecennale e dell'autorizzazione comunale di tipo A dovrà darne comunicazione agli uffici competenti e restituire la concessione e l'autorizzazione che verranno archiviate. Il posteggio verrà reso disponibile, salvo nuova assegnazione a seguito di bando comunale, agli operatori in spunta presenti il giorno della fiera.

Art. 16
Sanzioni pecuniarie e accessorie

La violazione delle disposizioni degli articoli del Titolo II del presente regolamento è punito con le sanzioni previste dall'art. 29 della legge 114/98, o in mancanza di norma specifica, con la sanzione da **€25,00 a €500,00** secondo le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n° 689 e successive modifiche ed integrazioni. Per le violazioni di cui al presente articolo, l'Autorità competente è il Comune di Bobbio Pellice, al quale pervengono i proventi derivanti dai pagamenti inerenti le materie oggetto del presente regolamento.

Art. 17
Modalità di subingresso

Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì il trasferimento del punteggio acquisito, ad esclusione dell'anzianità di iscrizione al registro delle imprese, già registro ditte.

Art. 18
Richiamo delle norme igienico sanitarie per la vendita di prodotti alimentari

La vendita e la somministrazione di prodotti alimentari sono soggette alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.

Art. 19
T.O.S.A.P.

L'assegnazione del posteggio nell'area della fiera è soggetta al pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico. I versamenti devono essere fatti tramite bollettino di conto corrente postale o bonifico bancario intestato al Comune di Bobbio Pellice. In caso di mancato pagamento si provvederà a versare la somma dovuta più le spese di rimborso stampati. La somma per il rimborso stampati è stabilita con delibera della Giunta Comunale.

Art. 20

Bando di assegnazione nuovi posteggi o delle concessioni in scadenza

1. I bandi di assegnazioni di nuovi posteggi o delle concessioni in scadenza sono assunti previo accertamento della disponibilità dei posteggi, vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, sul sito del Comune e affissi all'Albo pretorio, e devono contenere:
 - a) l'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce
 - b) l'elenco dei posteggi disponibili e la destinazione di tipologia merceologica
 - c) il numero che li identifica
 - d) l'esatta collocazione di ciascuno
 - e) il settore merceologico di appartenenza
 - f) il termine non inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP entro il quale l'istanza deve essere spedita al Comune
 - g) l'indicazione di eventuali criteri di priorità di accoglimento delle istanze.
2. Le domande pervenute fuori del termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.
3. In caso di necessità il Comune potrà richiedere tutta la documentazione integrativa necessaria, che non può procurarsi direttamente al fine della corretta compilazione delle graduatorie.
4. Per il rinnovo delle concessioni in scadenza si rimanda alle disposizioni e alle modalità operative regionali.

TITOLO III

INDIVIDUAZIONE E REGOLAMENTAZIONE AREA ESPOSITIVA MEZZI AGRICOLI, TECNOLOGICI E INDUSTRIALI INERENTI L'AGRICOLTURA E LA MONTAGNA, AREA PROMOZIONE E VENDITA PRODOTTI AGRICOLI, AREA VENDITA E/O ESPOSITIVA DELL'ARTIGIANATO, AREA PROMOZIONE DEL TURISMO DELLE ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO E DEL VOLONTARIATO E AREA ZOOTECNICA

(L.R. 31/2008)

Art. 21

Localizzazione, periodo ed orario di attività

Lo spazio fieristico espositivo, l'area artigianale, l'area dei produttori agricoli, l'area per la promozione del turismo, delle associazioni senza fine di lucro e del volontariato e l'area zootecnica vengono individuati nelle seguenti aree:

- **Area espositiva mezzi agricoli, tecnologici ed industriali inerenti l'agricoltura e la montagna Via Fonte della salute n° 10 posti.**
- **Area riservata alla vendita e/o esposizione dell'artigianato Via Fonte della salute n° 8 posti**
- **Area riservata alla promozione e alla vendita dei prodotti da parte dei produttori agricoli Piazza Caduti per la libertà n° 11 posti**
- **Area promozione del turismo delle associazioni senza fini di lucro e del volontariato Via Maestra (zona ala comunale) n° 6 posti**
- **Area riservata al Comune per intrattenimenti, promozione dei prodotti locali, degustazioni e somministrazione alimenti e bevande e promozione turistica Ala Comunale e retro Municipio**
- **Area zootecnica destinata ad eventuali mostre o mercato del bestiame nel piazzale all'incrocio tra Via Pellice e Via Queyras**

La data di svolgimento della fiera viene individuata nella **quarta domenica di ottobre** di ogni anno dalle ore **8:00** alle ore **18:00**.

Entro le ore **8:00**, i produttori agricoli, gli espositori e gli artigiani autorizzati, devono aver installato le proprie attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato.

Non è consentito liberare il posteggio prima delle ore **18:00**, fatti salvi in caso di gravi intemperie o di comprovata necessità, nel qual caso l'operatore dovrà comunicare la volontà di andar via al personale incaricato a vigilare sulla fiera e gli operatori commerciali sono tenuti a facilitare il transito di sgombero.

Entro le ore **19:00** tutti i produttori agricoli, gli espositori e gli artigiani devono aver liberato l'intera area della fiera.

Art. 22

Sospensione e trasferimento temporaneo

La fiera può essere temporaneamente sospesa o trasferita per motivi di carattere igienico sanitario, di sicurezza, di pubblico interesse o di viabilità.

Il Comune emette apposita ordinanza contenente le motivazioni di presupposto e le modalità della sospensione o del trasferimento.

Art. 23

Posti disponibili, dimensioni dei posteggi e caratteristiche dei banchi di vendita

I posti disponibili sulle aree istituite all'art. 21 sono individuati in apposita planimetria particolareggiata che si allega al presente regolamento e dalla quale si evidenziano:

- a) l'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esposizione dei mezzi agricoli, tecnologici e industriali inerenti l'agricoltura e la montagna individuata **in Via Fonte della salute**, il numero cronologico e le dimensioni dei posteggi;
- b) l'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esposizione e/o vendita dell'artigianato individuata in **Via Fonte della salute**, il numero cronologico e le dimensioni dei posteggi;
- c) l'ampiezza complessiva dell'area destinata ai produttori agricoli individuata in **Piazza Caduti per la libertà**, il numero cronologico e le dimensioni dei posteggi;
- d) l'ampiezza complessiva dell'area destinata alla promozione del turismo, alle associazioni senza fine di lucro e al volontariato individuata in **Via Maestra (zona Ala Comunale)**, il numero cronologico e le dimensioni dei posteggi;
- e) l'ampiezza complessiva dell'area riservata al Comune per intrattenimenti, promozione dei prodotti locali, degustazioni e somministrazione alimenti e bevande e promozione turistica individuata **dietro il Municipio e sotto l'Ala Comunale**;
- f) l'ampiezza complessiva dell'area zootecnica individuata nel piazzale all'incrocio con Via Pellice e Via Queyras che verrà adibito ad area di sosta camper o a parcheggio auto in caso del mancato svolgimento della mostra e/o mercato del bestiame.

Art. 24

Definizioni degli operatori su area fiera

- L'espositore di mezzi agricoli, industriali e tecnologici è colui che singolo, associato o consorziato espone e non vende ma espone il giorno della fiera attrezzature che vende in altre sedi e giorni.
- L'artigiano o Impresa Artigiana sono definite dalla legge quadro per l'artigianato prevista dalla legge 08.08.1985, n° 443 e successive modifiche ed integrazioni e dalla Legge Regionale 14.01.2009, n° 1,
- Il Produttore agricolo è colui che singolo o associato esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse ai sensi del D.Lgs. n° 18.05.2001 n° 228;

Art. 25

Assegnazione posteggi

Le aree destinate all'esposizione dei mezzi agricoli, tecnologici e industriali inerenti l'agricoltura e la montagna, ai produttori agricoli e all'esposizione e/o vendita dell'artigianato vengono assegnate su invito da parte del Comune;

Il Comune predispone un elenco di potenziali operatori da invitare e un elenco di potenziali riserve;

Gli operatori invitati dovranno confermare su apposito modulo, predisposto dal Comune, la propria presenza almeno trenta giorni prima della fiera e pagare l'occupazione del suolo pubblico inviando copia della ricevuta assieme al modulo di adesione; in caso di mancata conferma si procederà ad invitare un nuovo operatore scelto dall'elenco delle riserve che dovrà confermare la propria presenza almeno dieci giorni prima della fiera con le medesime modalità precedentemente descritte.

Gli operatori interessati a partecipare alla fiera che non sono stati invitati potranno fare richiesta di essere inseriti nell'elenco delle riserve per un successivo invito.

La conferma di partecipazione alla fiera potrà pervenire al Comune tramite posta ordinaria, tramite fax o a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Bobbio Pellice o tramite posta elettronica.

Gli operatori commerciali ed espositivi non potranno occupare aree al di fuori di quelle assegnate dal Comune.

Art. 26

Registro delle presenze

La rilevazione delle presenze dei titolari di posteggio è affidata all'Agente di Polizia Locale e dà diritto ad un incremento di un punto nella graduatoria per l'assegnazione dei posteggi per l'anno successivo.

Art. 27

Richiamo delle norme igienico sanitarie per la vendita di prodotti alimentari

La vendita e la somministrazione di prodotti alimentari sono soggette alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.

Art. 28

T.O.S.A.P.

L'assegnazione del posteggio nell'area della fiera è soggetta al pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico.

I versamenti devono essere fatti tramite bollettino di conto corrente postale o bonifico bancario intestato al Comune di Bobbio Pellice .

L'area destinata alla promozione del turismo, delle associazioni senza fine di lucro e del volontariato e l'area riservata al Comune per intrattenimenti, promozione dei prodotti locali, degustazioni e somministrazione alimenti e bevande e promozione turistica non è soggetta al pagamento della T.O.S.A.P.

Art. 29
Sanzioni pecuniarie e accessorie

Salvo altre norme di legge, chiunque viola le disposizioni degli articoli del Titolo III del presente regolamento è punito con la sanzione da **€25,00** a **€500,00** secondo le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n° 689 e successive modifiche ed integrazioni e le relative somme sono introitate direttamente dal Comune.

TITOLO IV
INDIVIDUAZIONE E REGOLAMENTAZIONE AREA PER LA VENDITA
OCCASIONALE NEI MERCATINI AVENTI QUALE SPECIALIZZAZIONE
IL COLLEZIONISMO, L'USATO, L'ANTIQUARIATO, L'OGGETTISTICA
VARIA E LE OPERE DELL'INGEGNO
(art. 11, 11bis, 11 ter, 11 quater e 11 quinquies comma 3 – L.R. 28/1999 e D.G.R.
11/05/2018 n. 12-6830)

Art. 30
DEFINIZIONI

Ai mercati aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia, di seguito denominati mercatini, è consentita la partecipazione di soggetti che pongono in vendita, in forma occasionale, beni di modico valore, appartenenti al settore merceologico non alimentare, rientranti nella propria sfera personale o collezionati, o realizzati mediante la propria abilità creativa.

Ai fini di cui al comma 1 si definiscono:

- a) vendita occasionale: la vendita esercitata per un numero di volte all'anno non superiore a diciotto nell'ambito della Regione, di beni di modico valore, rientranti nella propria sfera personale o collezionati o frutto della propria creatività;
- b) bene di modico valore: ogni oggetto avente un prezzo di vendita non superiore a euro 150,00;
- c) venditore occasionale: il soggetto che esercita l'attività di vendita occasionale privo di ulteriori autorizzazioni al commercio.

L'attività di cui ai commi precedenti non costituisce attività di commercio.

Art. 31
Localizzazione, periodo ed orario di attività

Lo spazio riservato per il mercato avente quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia viene individuato nelle seguenti aree:

- piazzale posto all'incrocio tra Via Maestra e Via Pellice con n° 2 posti
- Via Molino e incrocio con Via Maestra con n° 5 posti

I posti disponibili sono individuati in apposita planimetria particolareggiata che si allega al presente regolamento

La data di svolgimento del Mercatino viene individuata nella **quarta domenica di ottobre** di ogni anno dalle ore **8:00** alle ore **18:00**.

Entro le ore **8:00**, gli operatori autorizzati, devono aver installato il proprio banco e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato.

Non è consentito liberare il posteggio prima delle ore **18:00**, fatto salvo in caso di gravi intemperie o di comprovata necessità, nel qual caso l'operatore dovrà comunicare la volontà di andar via al personale incaricato a vigilare sulla fiera e gli operatori occasionali sono tenuti a facilitare il transito di sgombero.

Entro le ore **19:00** tutti gli operatori devono aver liberato l'intera area della fiera e pulito il proprio posteggio assegnato.

Art. 32

Sospensione e trasferimento temporaneo

Il Mercatino può essere temporaneamente sospeso o trasferito per motivi di carattere igienico sanitario, di sicurezza, di pubblico interesse di viabilità o di gravi calamità naturali.

Il Comune emette apposita ordinanza contenente le motivazioni di presupposto e le modalità della sospensione o del trasferimento.

Art. 33

Modalità di partecipazione al mercatino

Gli operatori interessati a partecipare al mercatino dovranno, entro quindici giorni prima della fiera, inviare al Comune apposita manifestazione d'interesse, con modulistica regionale, nella quale dovranno indicare le categorie dei beni che intendono porre in vendita.

La documentazione dovrà pervenire mediante lettera raccomandata ricevuta di ritorno, mail o direttamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Bobbio Pellice allegando copia del tesserino e copia del documento d'identità.

I posteggi verranno assegnati in base al maggior numero di presenze sul medesimo mercatino e a parità di esse all'ordine cronologico d'arrivo delle manifestazioni d'interesse protocollate.

Gli operatori occasionali non potranno occupare aree al di fuori di quelle assegnate dal Comune.

Il Comune renderà noto agli interessati l'ammissione al mercatino indicando il posteggio assegnato o l'eventuale esclusione mediante lettera o mail.

Art. 34

Obblighi degli operatori

Al venditore occasionale è fatto obbligo di essere personalmente presente nel posteggio assegnato per tutta la durata del mercatino, non possono farsi sostituire da parte di altri soggetti.

Il medesimo deve esporre in modo visibile il tesserino al pubblico e agli organi di vigilanza per il controllo.

Entro le ore 9:00 gli organi di vigilanza provvederanno alla vidimazione dei tesserini e alla timbratura degli elenchi dei beni posti in vendita, verificando l'esatta assegnazione dei posteggi.

L'elenco dei beni posti in vendita deve essere conservato dal venditore, unitamente alla copia della domanda di rilascio del tesserino, contenente l'autocertificazione prevista per il rilascio del tesserino medesimo.

Il venditore occasionale deve esporre il prezzo dei beni posti in vendita, mediante apposito cartellino ben visibile ai visitatori e agli organi di vigilanza.

Il prezzo dei beni posti in vendita può essere esposto unitariamente per una pluralità di beni omogenei.

L'esercizio dell'attività di vendita occasionale si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza, igienico sanitarie, fiscali e contributive, nonché delle norme di uso e tutela del territorio e dei beni artistici, culturali, ambientali e paesaggistici.

Art. 35 **T.O.S.A.P.**

L'assegnazione del posteggio nell'area del mercatino è soggetta al pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico.

I versamenti devono essere fatti tramite bollettino di conto corrente postale o bonifico bancario intestato al Comune di Bobbio Pellice. In caso di mancato pagamento si provvederà a versare la somma dovuta più le spese di rimborso stampati.

La somma per il rimborso stampati è stabilita con delibera della Giunta Comunale.

Art. 36 **Sanzioni pecuniarie e accessorie**

Salvo altre norme di legge, chiunque viola le disposizioni degli articoli del Titolo IV del presente regolamento è punito con la sanzione da €**25,00** a €**500,00** secondo le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n° 689 e successive modifiche ed integrazioni.

Per le violazioni di cui al presente articolo, l'Autorità competente è il Comune di Bobbio Pellice, al quale pervengono i proventi derivanti dai pagamenti inerenti le materie oggetto del presente regolamento.

TITOLO V
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 37
Norme finali e transitorie

Il presente regolamento entra in vigore dopo la doppia pubblicazione prevista dallo statuto.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento al D.Lvo 114/98, alla Legge Regionale 28/99, agli indirizzi regionali in materia di commercio su aree pubbliche, alla Legge Regionale n° 31 del 28.11.2008 e alle disposizioni attuative.